



Comune di Canobbio

Regolamento Comunale per l'utilizzazione dei beni amministrativi

Regolamento per l'utilizzazione dei beni amministrativi del Comune Di Canobbio

Indice

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Beni amministrativi - Definizione
- Art. 3 Amministrazione
- Art. 4 Utilizzazione
- Art. 5 Uso speciale
- Art. 6 Condizioni
- Art. 7 Durata
- Art. 8 Procedura
- Art. 9 Trasferimento
- Art. 10 Revoca
- Art. 11 Responsabilità
- Art. 12 Tasse
- Art. 13 Rincarico / Indicizzazione
- Art. 14 Criteri di computo
- Art. 15 Pagamento
- Art. 16 Esenzioni
- Art. 17 Restituzione
- Art. 18 Concessioni e autorizzazioni esistenti
- Art. 19 Contravvenzioni
- Art. 20 Entrata in vigore

La base legale del presente regolamento è costituita dagli art. 99 fino al 109 del Regolamento comunale, 107, 176, 177 e 186 della LOC e 99 della LAC del CCS.

Art. 1 Campo di applicazione

¹ Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'uso dei beni amministrativi del Comune e delle sue Aziende, ad esclusione dei beni patrimoniali.

² Sono riservate le disposizioni dei regolamenti particolari.

Art. 2 Beni amministrativi - Definizione

Fanno parte dei beni amministrativi tutte le cose d'uso comune come le strade, le piazze ed i parchi, nonché i beni amministrativi in senso diretto di cui il comune si serve per conseguire direttamente le proprie finalità come gli edifici amministrativi, le scuole, gli impianti sportivi, il cimitero, gli acquedotti, gli impianti per la distribuzione dell'energia e le canalizzazioni.

La costruzione o la soppressione dei beni amministrativi è decisa dal Consiglio comunale.

Art. 3 Amministrazione

L'amministrazione dei beni amministrativi compete al Municipio che deve in ogni modo garantire lo scopo pubblico per il quale sono stati realizzati.

Il Municipio può emanare norme di polizia per disciplinare l'uso e la protezione, limitando o vietando usi incompatibili con l'interesse generale.

Esso rilascia le concessioni e le autorizzazioni per l'uso speciale.

Art. 4 Utilizzazione

¹ Ognuno può utilizzare i beni amministrativi conformemente alla loro destinazione nel rispetto della legge e dei diritti degli altri utenti.

² Per destinazione si intende lo scopo al quale il bene è destinato, espressamente o implicitamente, in funzione della sua configurazione.

Art. 5 Uso speciale

¹ L'uso speciale (accresciuto e particolare) dei beni amministrativi è autorizzato solo se è conforme o almeno compatibile con la loro destinazione generale.

- ² L'uso dei beni amministrativi di poca intensità (uso accresciuto) è soggetto ad autorizzazione: l'uso più intenso e durevole (uso speciale), è soggetto a concessione.
- ³ L'uso speciale è di regola sottoposto ad una tassa.
- ⁴ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza municipale le norme che disciplinano l'uso speciale dei beni amministrativi in senso stretto.

Art. 6 Condizioni

Le condizioni sono fissate nell'atto di autorizzazione o concessione.

Nell'ambito della decisione il Municipio deve considerare gli interessi in gioco ed in particolare l'interesse pubblico all'utilizzazione del bene secondo la sua destinazione.

L'utilizzazione dev'essere di regola accordata se non vi si oppongono interessi pubblici preponderanti.

Può essere subordinata a condizioni, specialmente per prevenire danni ai beni amministrativi o a terzi.

Il Municipio può inoltre concedere, quando lo ritenga opportuno, l'uso per determinate attività commerciali a una persona o a una cerchia limitata di persone. In questo caso si procederà per pubblico concorso.

Art. 7 Durata

Le autorizzazioni hanno la durata massima di 10 anni e le concessioni di 30 anni.

Esse possono essere rinnovate in ogni tempo nella forma prescritta per il rilascio; un impegno preventivo al rinnovo è nullo.

Sono a carico del richiedente la tassa di giudizio e tutte le spese fatte nel suo interesse.

Art. 8 Procedura

Le autorizzazioni e le concessioni per costruzioni e impianti sottoposti alla legislazione edilizia sono accordate nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia; negli altri casi il Municipio decide previa domanda scritta da parte dell'interessato.

Art. 9 Trasferimento

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere trasferite a terzi con il consenso del Municipio.

Il consenso può essere negato se vi ostano motivi di interesse pubblico o se altre persone hanno precedentemente formulata analoga richiesta di utilizzazione.

Le autorizzazioni e concessioni connesse ad un fondo, come le sporgenze e le condotte di allacciamento degli edifici, seguono i cambiamenti di proprietà senza particolari formalità

Art. 10 Revoca

Le autorizzazioni e le concessioni possono essere revocate o modificate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

Esse possono parimenti essere revocate qualora siano state ottenute con indicazioni inveritiere o se il titolare non si attiene alle disposizioni legali o alle condizioni cui sono state sottoposte.

La revoca della concessione per motivi di pubblico interesse comporta di regola il pagamento di un'equa indennità salvo diversa disposizione contenuta nell'atto di concessione.

Sono riservate le disposizioni contenute nell'atto di concessione.

Art. 11 Responsabilità

Il titolare è responsabile di ogni danno derivante al Comune e a terzi dall'uso dell'autorizzazione o della concessione e, a tale scopo, possono essere chieste adeguate garanzie.

Il titolare non può fare valere pretese nei confronti del Comune qualora dovessero insorgere degli impedimenti, di qualsiasi natura, nell'ambito dell'esercizio dei suoi diritti.

Art. 12 Tasse

Per l'uso dei beni amministrativi sono dovute le seguenti tasse:

- a) opere sporgenti, in quanto compatibili con la legislazione edilizia vigente, come pensiline, balconi, botole, pozzi luce, tende, ecc., fr. 3,-- il mq. l'anno, oppure fr. 30,-- il mq. una volta tanto;
- b) posa di condotte d'acqua, di trasporto dell'energia, di evacuazione delle acque di rifiuto, di cavi, ecc., a meno che si tratti di impianti di pubblica utilità soggetti a norme di legge o a convenzioni particolari (rete di distribuzione dell'elettricità, del gas, dell'acqua potabile, ecc.) fino a fr. 2,-- il ml. una volta tanto, oltre alla rifusione delle spese di ripristino e di eventuali danni;
- c) posa di cavi per la distribuzione di programmi radiofonici e televisivi via cavo, fino al 10% dei proventi lordi derivanti dai canoni di abbonamento privati;
- d) posa di distributori automatici, fino a fr. 100,-- l'anno per apparecchio;
- e) posa di insegne pubblicitarie e vetrinette fino a fr. 50,-- l'anno per ogni mq. misurato verticalmente;
- f) esercizio di commerci durevoli fino a fr. 50,-- il mq. l'anno; occasionali fr. 80,-- al giorno, avuto riguardo alla superficie occupata ed all'attività svolta;

- g) deposito di materiali e macchinari per le costruzioni, contenitori, formazione di cantieri e simili fr. 1,-- il mq. per mese (frazione di mese);
- h) luna park, circhi, manifestazioni e simili fino a fr. 1,-- il mq. il giorno;
- i) posteggio di veicoli nei posteggi muniti di parchimetro o sistema di pagamento collettivo fino a fr. 2,-- all'ora;
- j) per l'uso di campi sportivi e edifici annessi, fino a fr. 400,-- per ogni utilizzo, oltre a fr. 50,-- per l'uso dell'impianto di illuminazione;
- k) per l'uso a fini sportivi della palestra del centro scolastico fino a fr. 40,-- per ora o fr. 800,-- per ora/settimana;
- l) per l'uso della palestra per manifestazioni culturali, politiche, filantropiche, ricreative, ecc. fino a fr. 300,-- il giorno oltre alle spese di noleggio delle attrezzature, fissate dal Municipio;
- m) per l'uso della sala del Consiglio comunale fino a fr. 150,-- il giorno;
- n) per l'uso della sala multiuso della casa comunale o di altre sale fino a fr. 150,-- il giorno.

Per usi particolari non previsti dal presente regolamento, la tassa viene fissata di volta in volta dal Municipio secondo la norma che più si avvicina al caso specifico. Per casi di poca importanza la tassa periodica può essere trasformata in tassa unica.

Art. 13 Rincarare / Indicizzazione

Le tasse di cui all'art. 12 sono indicizzate al rincaro, indice costo della vita stato al 1 gennaio 1997. Ad ogni scatto di 5 punti di tale indice potrà essere applicato un adeguamento.

Art. 14 Criteri di computo

Nel determinare le singole tasse il Municipio deve in particolare tenere conto del valore dei beni occupati, del vantaggio economico che ne deriva all'utente e dell'importanza delle limitazioni dell'uso cui la cosa è destinata.

Art. 15 Pagamento

Le modalità di pagamento sono stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione o della concessione.

Art. 16 Esenzioni

Sono esenti da tasse:

- a) le utilizzazioni a fini ideali, come le riunioni politiche, processioni e cortei, raccolta di firme per petizioni, iniziative e referendum, collette e distribuzione di manifesti o volantini;
- b) le utilizzazioni di pubblica utilità senza fine di lucro;

- c) il Municipio può esentare dal pagamento di una tassa di concessione l'utilizzazione di interesse pubblico da parte di società, gruppi o associazioni con sede od operanti nel Comune.

Art. 17 Restituzione

Il titolare ha diritto alla restituzione proporzionale della tassa se l'autorizzazione o la concessione viene revocata per motivi a lui non imputabili.

La rinuncia non dà diritto a rimborso.

La pretesa di restituzione si prescrive nel termine di un anno dalla decisione definitiva di revoca.

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 18 Concessioni e autorizzazioni esistenti

- a) Le costruzioni o altre opere eseguite o sporgenti su beni amministrativi, costruite in buona fede e in modo conforme al diritto anteriore, possono essere mantenute e riparate, esclusi i lavori di sistemazione e di ampliamento, senza il pagamento di una tassa.

E' riservato al Comune il diritto di espropriazione.

- b) Le concessioni ed autorizzazioni esistenti sono adeguate al nuovo diritto al momento della loro scadenza.
- c) Le concessioni esistenti, la cui durata è stata fissata nell'atto di concessione, scadono decorsi tre anni dal loro rilascio; le autorizzazioni precarie del diritto anteriore scadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19 Contravvenzioni

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con la multa fino a fr. 10'000,--.

Art. 20 Entrata in vigore

Il presente regolamento abroga ogni disposizione precedente contraria e incompatibile.

Non appena ottenuta l'approvazione del Consiglio di Stato, il Municipio ne stabilisce l'entrata in vigore.

Approvato dal Municipio di Canobbio con ris. no. 478 del 19 agosto 1996.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Il Segretario:

R.Lurati

P.Righetti

Approvato dal Consiglio comunale di Canobbio con ris. no. 5 del 14 ottobre 1996

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario:

M. Lepori

P. Righetti

Approvato dalla sezione degli enti locali con ris. no. 804.30.18 del 4 dicembre 1997.

PER LA SEZIONE ENTI LOCALI

Il Capo sezione:

Lic. jur. M. De Lorenzi